

**Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.**

**Art. 9**

*(Periodo di osservazione)*

**1.** Il periodo di osservazione è il periodo in cui la salma viene mantenuta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.

(1)

**2.** Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione.

**3.** Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578 (Norme per l'accertamento e la certificazione di morte), e dal decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008 (Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte").

**4.** L'osservazione della salma può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:

**a)** presso il domicilio del defunto;

**b)** presso la struttura obitoriale;

**c)** presso la casa funeraria.

(2)(5)

**5.** Durante il periodo di osservazione la salma non può essere sottoposta a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiusa in

cassa.

(3)

**6.** La sorveglianza della salma può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.

(4)

Note:

**1** Parole sostituite al comma 1 da art. 268, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

**2** Parole sostituite al comma 4 da art. 268, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

**3** Comma 5 sostituito da art. 268, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012

**4** Parole sostituite al comma 6 da art. 268, comma 1, lettera d), L. R. 26/2012

**5** Lettera a) del comma 4 sostituita da art. 6, comma 1, L. R. 22/2017